

[REDACTED]

Sent. 717/06
Rep. 576/06

N. 56228/2003 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4a CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona della dott. Lucia Formica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da

[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura a margine all'atto di citazione;

ATTRICE

contro [REDACTED] residente in [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE


e [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparasi di intervento;

INTERVENUTA

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 7.7.2005 e riportate sui fogli allegati;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra [REDACTED] conveniva in giudizio il sig. [REDACTED] coniuge dal quale era separata a seguito di



sentenza n. 12567/02 emessa dal Tribunale di Milano il 9.10.2002, e chiedeva l'accertamento della comproprietà di alcuni beni siti in [redacted] costruiti su terreno acquistato a nome del medesimo ma con denaro comune, lo scioglimento della comunione sui beni medesimi oltre che dei mobili contenuti nell'abitazione familiare, la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € [redacted] in quanto prelevata dal convenuto dal conto corrente comune in eccesso rispetto a quanto di sua spettanza; in subordine, l'attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento del 50% di quanto impiegato per l'edificazione degli immobili attingendo a capitali comuni costituenti i proventi dell'impresa familiare.

Il convenuto, malgrado la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

L'istruttoria, oltre alla produzione di documenti, comportava l'escussione di testi e consulenza tecnica d'ufficio.

Il 5.7.2005 interveniva in giudizio la sig.ra [redacted] figlia delle parti, chiedendo la reiezione della domande di parte attrice evidenziando che i beni immobili oggetto di causa erano stati venduti a lei con contratti del 31.7.2001 e 28.7.2004; precisava che, comunque, tali beni erano stati acquistati dal padre con i risparmi sul reddito e la liquidazione frutto del lavoro dipendente svolto prima del matrimonio nonché da elargizioni di una sua parente, mentre i proventi dell'attività familiare erano stati consumati per il sostentamento della famiglia.

All'udienza del 7.7.2005 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta per la decisione, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I beni immobili

La sig.ra [redacted] premesso di aver sempre collaborato all'attività familiare esercitata unitamente al marito, dapprima di vendita al minuto di articoli casalinghi in base a licenza del 12.11.1962 intestata esclusivamente a lei (doc. n. 10 att.) e ceduta nel 1967, quindi di lavanderia - stireria con licenza intestata al marito, avviata nel dicembre 1967 e ceduta nel 1995, espone che il sig. Fava

nel corso del matrimonio ha acquistato, intestandolo esclusivamente a sé, un terreno sito in [redacted] su cui negli anni ha edificato due appartamenti ed un'autorimessa ed assume che a tal fine egli abbia impiegato esclusivamente i proventi dell'attività svolta in comune.

La stessa ha mai chiesto di essere dichiarata titolare della metà di tutti i beni immobili intestati al marito in virtù del regime di comunione legale e/o dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c.

Innanzitutto va osservato che dai documenti di causa e dalle risultanze della CTU risulta che il terreno di [redacted] è stato acquistato dal sig. [redacted] anteriormente al 1971 e il fabbricato posto al piano rialzato e seminterrato è stato edificato nel 1971 in base a licenza di costruzione rilasciata il 26.5.1970 n. 64 (v. allegato 5 alla relazione di CTU).

La costruzione ubicata al piano primo è stata invece realizzata mediante sopraelevazione del preesistente fabbricato sopra citato, in base a licenza edilizia del 8.4.1981 (allegato n. 7 della rel. CTU).

Ciò premesso, si rileva che è consolidato in giurisprudenza (v. Cass. 9119/99 e conf. 2419/97, 9677/90, 6559/90) il seguente principio: *"sia per le comunione tacite familiari, già contemplate dall'art. 2140 c.c., sia per l'impresa familiare disciplinata dall'art. 230 bis c.c., introdotto dall'art. 89 della legge 19.5.1975 n. 151 (il cui art. 205 ha abrogato il citato art. 2140) non è configurabile alcuna presunzione che il denaro per l'acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall'attività economica comune, attesa la compatibilità di un fondo comune costituito da detti utili con il patrimonio personale dei partecipanti. Sicché, si aggiunge, il coniuge che affermi il diritto di comproprietà su bene immobile intestato all'altro coniuge, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento, ha l'onere di fornire la relativa prova"*. In particolare, l'interessato deve dare la prova dell'esistenza dell'attività commerciale familiare ed dell'impiego dei proventi nell'acquisto dell'immobile.

Nella specie, è pacifico che la sig.ra [redacted] abbia collaborato alle attività commerciali dapprima di vendita di articoli per la casa e poi di lavanderia: la circostanza non è contestata in questo giudizio e risulta confermata dalle dichiarazioni dei testi escussi, figli della coppia, e dagli scritti difensivi depositati dal convenuto nella causa di separazione (doc. n. 9 att.).

Tuttavia, non è stata fornita adeguata prova circa il fatto che i beni in questione



siano stati acquistati proprio per il tramite degli utili tratti da quella comune attività.

Invero, i testi [redacted] hanno riferito che i beni sono stati acquistati con proventi comuni in modo assai generico, né poteva essere diversamente visto che i medesimi sono nati rispettivamente nel 1966 e 1964 sicché erano troppo giovani all'epoca dell'acquisto del terreno o dell'edificazione dei fabbricati per avere al riguardo informazioni più specifiche e dirette.

A colmare la carenza probatoria sul punto non basta dire che i proventi dell'attività dovevano essere evidentemente sufficienti, altrimenti i coniugi non avrebbero potuto permettersi l'acquisto del terreno e la costruzione della casa; invero, il fatto ignoto a cui risalire per presunzione è semmai l'acquisto degli immobili con i proventi dell'attività e, a tal fine, il fatto certo da provare era l'entità sufficiente di quei proventi non l'incontrario. L'attrice, invece, non ha fornito prove sulla consistenza del reddito ricavato dall'attività comune, né documentalmente né per testimoni (i figli sul punto non hanno saputo rispondere).

L'attrice ha poi sostenuto che in parte la licenza per l'attività commerciale era stata acquistata con denari provenienti dai suoi familiari; ma, a parte il fatto che ciò nulla prova circa l'impiego dei proventi dell'attività stessa nell'acquisto degli immobili per cui è causa, va osservato che le lettere prodotte a sostegno dell'assunto, e risalenti ad epoca prossima all'acquisto della licenza per il negozio di casalinghi, in realtà ben poco dimostrano: solo che una certa zia le aveva mandato dei buoni postali (doc. n. 4), di cui non è noto il valore e l'impiego, ed il nonno (doc. n. 5) la somma di lire [redacted].

Per contro, l'intervenuta ha affermato (senza poter dimostrare essendo decaduta, ma l'attrice non ha contestato il fatto) che il convenuto prima del matrimonio aveva lavorato come dipendente per sedici anni, cosa che rende verosimile che (prima dell'impegni di mantenimento di una famiglia numerosa) egli abbia potuto accantonare risparmi e la liquidazione.

Pertanto, non è provato il fondamento della domanda di accertamento della comproprietà in virtù del regime previsto dall'art. 230 bis c.c.

Va poi escluso che l'attrice possa aver acquistato la proprietà del terreno e del fabbricato inferiore in base a comunione legale, indicato nella sentenza di separazione come regime patrimoniale vigente tra i coniugi [redacted] per il periodo successivo all'entrata in vigore della riforma e, quindi, non estensibile agli acquisti effettuati anteriormente, ossia al terreno ed al primo



fabbricato.

Diversamente si deve concludere con riferimento al fabbricato del primo piano, costruito nel 1981, ossia già in regime di comunione legale.

Come è noto l'orientamento prevalente della giurisprudenza, da cui non vi è ragione per discostarsi, in caso di immobile costruito in costanza della comunione legale su terreno di proprietà esclusiva di un coniuge, è nel senso di riconoscere all'altro coniuge un diritto di credito pari alla metà delle somme spese per la costruzione (v. Cass. 1404./04 n. 7060: *"Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, primo comma, cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi e' a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese."*)

Il CTU, sulla base di indagini di mercato accurate, di rilievi oggettivi circa le caratteristiche dell'immobile e di logiche e convincenti considerazioni, ha stimato in € [redacted] la spesa, in moneta attuale, necessaria alla costruzione, sicché deve riconoscersi a favore dell'attrice un credito pari alla metà di tale importo, ossia a € [redacted]

Va precisato che dalla relazione del CTU (pag. 4) risulta che nel corso delle operazioni la sig.ra [redacted] ha dichiarato che l'immobile al piano superiore è stato costruito cedendo all'impresa esecutrice una parte del terreno; di tale affermazione, tuttavia, non vi è prova di sorta.

Mobili

La sig.ra [redacted] ha chiesto poi la restituzione dei beni mobili contenuti nell'ex casa familiare ma di sua esclusiva proprietà nonché la divisione sui restanti



arredi.

I testi [redacted] hanno dichiarato che, tra gli arredi indicati nell'elenco prodotto quale doc. n. 2, sono di proprietà esclusiva dell'attrice (in quanto provenienti dalla sua famiglia d'origine) i paioli di rame, l'armadio in formica bianca che si trova nel locale già adibito a cameretta della sig.ra [redacted] un baule contenente biancheria da casa, il comò in radica della sala. I testi hanno precisato che nell'abitazione in questione vi sono alcuni mobili di proprietà della moglie del sig. [redacted] siti nella camera di quest'ultimo (armadio a quattro ante, libreria e scrivania), altri della sig.ra [redacted] detta [redacted] armadio a tre ante e letto coordinato), sicché solo a costoro spetta di pretendere la restituzione.

I rimanenti arredi e beni mobili di cui al citato elenco risultano, secondo i testi, acquistati in comune dai coniugi durante il matrimonio, sicché devono presumersi di proprietà comune, cosa del resto mai contestata dal convenuto.

Il medesimo, pertanto, deve essere condannato a restituire all'attrice i beni di proprietà esclusiva della medesima, oltre a metà dei restanti arredi.

Saldo conto corrente

L'attrice, infine, ha chiesto che il convenuto fosse condannato a restituirle quanto prelevato dal conto corrente cointestato in esubero rispetto alla quota di sua spettanza.

La stessa assume che poco prima dell'introduzione del giudizio di separazione, il sig. [redacted] ha prelevato dal conto corrente cointestato la somma di lire [redacted] in parte costituita dai proventi della vendita della licenza commerciale relativa all'attività di lavanderia che aveva costituito impresa familiare. Tale prelievo effettivamente è pacifico e dichiarato dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di separazione e qui prodotta dall'attrice quale doc. n. 9.

A sua volta la sig.ra [redacted] precisa di aver prelevato dal conto corrente comune la somma di lire [redacted] per versarla su conto di sua esclusiva pertinenza.

Ella sostiene inoltre che il sig. [redacted] sempre in epoca prossima all'inizio della causa di separazione, avrebbe improvvisamente revocato la delega concessa alla moglie per operare su conto corrente intestato al medesimo ma impiegato per le spese correnti di famiglia, trattenendo per sé il saldo al momento presente sul conto e pari a lire [redacted]. Di tale circostanza, tuttavia, non vi è prova, perché non ammessa dal convenuto né supportata da documentazione di sorta. Del resto, è la stessa attrice ad affermare che il conto corrente da ultimo



considerato era intestato esclusivamente al marito, senza neppure precisare se – ciò malgrado – esso venisse alimentato con denaro comune, sicché, in mancanza di ogni prova contraria, il denaro ivi depositato deve presumersi di competenza del titolare del conto.

Il patrimonio mobiliare comune deve pertanto ritenersi costituito dalle somme depositate sul conto cointestato, pari complessive lire [REDACTED]. Di conseguenza, la quota di ciascuno era pari a lire [REDACTED]. Risulta, pertanto, che il sig. [REDACTED] ha prelevato una somma superiore alla sua parte che gli spettava e, dunque, che egli deve restituire alla moglie la differenza, di lire [REDACTED], pari a € [REDACTED].

Poiché la domanda principale dell'attrice è stata solo parzialmente accolta, le spese di CTU vanno compensate tra le parti e pertanto il sig. [REDACTED] dovrà rimborsare all'attrice metà di quanto da lei anticipato a tale titolo.

Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.

Le spese di lite tra attrice e terza chiamata vanno compensate, stante l'intervento volontario di quest'ultima.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

respinge la domanda di accertamento dell'acquisto a favore della sig.ra Donini della proprietà di tutti gli immobili siti in [REDACTED] e già intestati al convenuto;


dichiara che la sig.ra [REDACTED] ha diritto alla restituzione di metà delle somme impiegate dal sig. [REDACTED] per la costruzione dell'appartamento sito al primo piano dello stabile di [REDACTED] e, pertanto, condanna il sig. [REDACTED] a pagare alla medesima sig.ra [REDACTED] somma di [REDACTED] con gli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;

dichiara che sono di proprietà esclusiva dell'attrice i seguenti beni contenuti nell'immobile di [REDACTED] i paioli di rame, l'armadio in formica bianca che si trova nel locale già adibito a cameretta della sig.ra [REDACTED] un baule contenente biancheria da casa, il comò in radica della sala, e che sono di proprietà comune alle parti i restanti beni mobili di cui all'elenco prodotto con l'atto di citazione quale doc. n. 2, ad eccezione di armadio a quattro ante, libreria e scrivania siti nel locale già adibito a



cameretta di [redacted] e armadio a tre ante e letto coordinato siti nel locale già adibito a cameretta di [redacted]
condanna il sig. [redacted] a restituire alla sig.ra [redacted] i beni mobili di esclusiva proprietà della medesima e metà dei beni mobili comuni;
condanna il sig. [redacted] a pagare alla sig.ra [redacted] la somma di € [redacted] con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
condanna il sig. [redacted] alla rifusione delle spese di lite a favore della sig.ra [redacted] delle spese di lite, che liquida in complessivi € [redacted] (di cui € [redacted] per spese, € [redacted] per diritti e € [redacted] per onorari di avvocato), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
pone a carico di ciascuna parte metà delle spese di CTU, già liquidate in complessivi [redacted] oltre accessori di legge, e condanna il convenuto a rimborsare all'attrice quanto dalla stessa anticipato fino a concorrenza di metà del compenso suddetto;
dichiara compensate le spese di lite tra l'attrice e la terza chiamata.

Milano 19.01.2006


Il Giudice

dott. Lucia Formica

